



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 18/11 DEL 11.4.2017

Oggetto: Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) e alla legge regionale 22 dicembre 2016 n. 36 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni varie) in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta sulla necessità di proporre il presente disegno di legge a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017 e della conseguente legge n. 3 del 16 marzo 2017 di modifica della legge regionale n. 6/2016.

L'Assessore, nel richiamare integralmente i contenuti e le motivazioni di cui alla deliberazione n. 11/7 del 28.2.2017, ricorda in proposito che, sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra indicata, è stato necessario apportare le opportune modifiche alla legge regionale n. 6/2016, reintroducendo con gli adeguati correttivi le parti dichiarate viziose da incostituzionalità in modo da garantire il riequilibrio del bilancio per il triennio considerato. Le misure per il riequilibrio sono consistite nella riduzione degli stanziamenti spesa autorizzata per l'esercizio 2016 per un importo pari a quello del disavanzo 2016 con l'integrale riassorbimento dello stesso nel medesimo esercizio, nonché l'accantonamento in apposito fondo in spesa degli avanzi relativi agli esercizi 2017 e 2018, derivanti dal saldo positivo di crediti e debiti oggetto del riaccertamento straordinario dei residui.

Il percorso di modifiche al quadro normativo nel frattempo determinatosi coinvolge di conseguenza anche le connesse leggi regionali n. 32 e n. 36 del 2016. L'Assessore rammenta, al proposito, che con la legge regionale 32 del 2016 sono state assunte variazioni del bilancio 2016-2018 anche conseguenti alla modifica, intervenuta nel corso del 2016 con provvedimento dei competenti c.d.r., del cronoprogramma di esigibilità dei crediti e dei debiti dei quali è stata confermata, con il medesimo provvedimento, la sussistenza dell'obbligazione giuridica perfezionata. I predetti crediti



e debiti avevano formato oggetto del riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/12 del 5.8.2015, ove è contenuto il riferimento ai provvedimenti amministrativi che ne avevano certificato la ragione giuridica e l'originario cronoprogramma di esigibilità. La modifica dell'imputazione delle predette poste attive e passive intervenuta nel corso del 2016 ha riguardato, nello specifico, le tre annualità considerate nel bilancio di previsione generando, nel raffronto numerico delle componenti contabili, un saldo positivo nell'esercizio 2016 e saldi negativi negli esercizi 2017 e 2018, mentre negli esercizi successivi non considerati nel bilancio di previsione continuano a permanere saldi sempre positivi tra le reimputazioni attive e passive provenienti dal riaccertamento straordinario. In particolare, le maggiori entrate derivanti dai crediti re imputati all'esercizio 2016 rispetto alle spese re imputate al medesimo esercizio avevano consentito, con la medesima legge n. 32/2016, in via prioritaria il riassorbimento del disavanzo 2016 originariamente esposto nel bilancio di previsione nonché di finanziare prioritariamente altra spesa riferita alla riduzione dei disavanzi pregressi degli enti del servizio sanitario regionale, ad altri interventi urgenti in materia sanitaria, alla copertura di debiti pregressi dell'Amministrazione e degli enti regionali.

Ciò posto, l'Assessore osserva che la legge n. 32 del 2016, in conseguenza della citata pronuncia della Corte Costituzionale e delle richiamate modifiche alla legge 6 del 2016 approvate con la legge regionale n. 3 del 2017, necessita a sua volta delle seguenti modifiche.

In primo luogo, poiché il disavanzo relativo all'anno 2016 è stato integralmente riassorbito con i mezzi ordinari mediante le variazioni apportate con la legge n. 3/2017 e il ripristino degli equilibri del bilancio 2016-2018, il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 32/2016 va soppresso e devono essere apportate le conseguenti modifiche all'allegato C della medesima legge n. 32.

In secondo luogo, nel rispetto dei principi affermati dalla Consulta, le variazioni di bilancio aventi ad oggetto i crediti e i debiti re imputati all'esercizio 2016, originariamente imputati agli esercizi 2017 e 2018 in sede di riaccertamento straordinario, debbono essere correttamente assunte e rappresentate nell'allegato C alla medesima legge n. 32, opportunamente modificato nel rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011. Infine, il citato allegato C va anche modificato tenuto conto che esprimeva alcune variazioni in diminuzione di stanziamenti di spesa che hanno formato oggetto della legge n. 3/2017 e quindi delle modifiche già apportate alla legge n. 6/2016; pertanto le autorizzazioni di spesa disposte con l'art. 1 della legge n. 32 trovano copertura, in luogo delle suddette riduzioni, mediante apposite variazioni di bilancio che dispongono la riduzione di altri stanziamenti di spesa risultanti non impegnati, oltre al parziale utilizzo dell'eccedenza, accantonata in apposito fondo, delle reimputazioni all'esercizio 2016 dei crediti rispetto ai debiti re



imputati al medesimo esercizio, nel rispetto dell'art. 51 del decreto 118/2011.

Per effetto delle variazioni derivanti dalle reimputazioni dei debiti e dei crediti emerge il seguente quadro.

EFFETTI DELLE VARIAZIONI AL CRONOPROGRAMMA DELLE SOMME PROVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO				
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Variazioni in aumento delle entrate reimputate	(+)	346.695.651,36	6.610.565,98	
Variazioni in diminuzione delle entrate reimputate	(-)	6.610.565,98	270.665.414,55	76.030.236,81
Variazioni in aumento delle spese reimputate	(-)	1.672.383,03	2.185.059,13	
Variazioni in diminuzione delle spese reimputate	(+)	2.185.059,13	1.672.383,03	
SALDO DI GESTIONE		340.597.761,48	-264.567.524,67	-76.030.236,81

L'Assessore prosegue quindi evidenziando che l'equilibrio del bilancio viene garantito con le seguenti modalità:

- Il saldo negativo dell'anno 2017 e dell'anno 2018 trova copertura, fino ad euro 136.897.078,26 nel 2017 e fino ad euro 34.659.968,87 nel 2018, mediante la diminuzione dell'accantonamento ad apposito fondo degli avanzi relativi ai medesimi esercizi esposti per pari importi nel bilancio di previsione 2016-2018 approvato con la legge regionale 3/2017, mentre la restante parte di saldo negativo trova copertura mediante pari riduzioni di altri stanziamenti di spesa, per euro 127.670.446,41 nel 2017 e per euro 41.370.537,94 nel 2018. Il saldo positivo dell'esercizio 2016, derivante dall'eccedenza delle entrate re imputate all'anno 2016 rispetto alle spese re imputate alla medesima annualità è quindi utilizzato per complessivi euro 223.797.000 per dare idonea copertura finanziaria a parte delle spese autorizzate dall'art. 1 della legge n. 32/2016, mentre la restante parte, pari ad euro 116.800.761,48, resta prudenzialmente accantonata in apposito fondo a garanzia degli equilibri di bilancio (missione 20 - programma 3).



L'Assessore ricorda al proposito che la spesa finanziata con la suddetta eccedenza riguarda prevalentemente il ripiano di disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie regionali e altri interventi urgenti in materia sanitaria nonché l'assolvimento di debiti pregressi dell'Amministrazione e degli enti regionali; evidenzia, inoltre, che la scelta di mantenere accantonata in tale fondo la residua eccedenza è stata effettuata tenuto conto che viene garantito, come sopra esposto, l'equilibrio del bilancio 2016-2018 e che detta eccedenza non è necessaria per dare copertura ai debiti reimputati i agli esercizi successivi al 2018, non considerati nel bilancio di previsione, in quanto continuano a permanere saldi sempre positivi derivanti dai crediti re imputati rispetto ai debiti re imputati in ciascuna annualità a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

L'Assessore evidenzia altresì che il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è annualmente ripianato, in via prioritaria come prima voce di spesa del bilancio triennale autorizzatorio, in quote costanti pari ad euro 32.289.147,19 (arrotondato a 32.290.000), ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 31/2015 e che il periodo del ripiano stabilito in trenta anni con la predetta disposizione è stato ridotto per effetto della maggiore riduzione del disavanzo medesimo rispetto alla quota annuale di ripiano, come risulta dal rendiconto del 2015 approvato con la legge regionale n. 35/2016. Inoltre, il risultato di amministrazione presunto 2016 esposto nel preconsuntivo allegato alla manovra di bilancio 2017-2019, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 70/19 del 29.12.2016, evidenzia un ulteriore miglioramento presunto del suddetto disavanzo pari a circa 132,9 milioni di euro, ulteriori rispetto alla quota annuale di ripiano, dimostrando la piena capacità del bilancio regionale di assorbire il disavanzo medesimo in misura anche maggiore rispetto alla quota annuale di ripiano.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa quindi presente che l'allegato C, come sopra rettificato, sostituisce l'allegato C alla legge n. 32 del 2016 e che le variazioni delle entrate e delle spese ivi indicate sono perfettamente in pareggio sia per la competenza e sia per la cassa, mentre l'allegato D, come sostituito con l'allegato D al presente disegno di legge, da conto dell'equilibrio di bilancio.

L'Assessore prosegue la sua relazione riferendo che anche la legge regionale 22 dicembre 2016, n. 36 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni varie) risulta coinvolta, in via derivata, dal percorso normativo di modifiche reso necessario in conseguenza della già richiamata sentenza.

Le modifiche alla legge regionale n. 36/2016 si rendono infatti necessarie in quanto le medesima legge di assestamento recepisce le variazioni adottate con le modifiche alle leggi regionali n. 6 e n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/11
DEL 11.4.2017

32 del 2016.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) e alla legge regionale 22 dicembre 2016 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni varie), conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2017".

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru